

## Sicurezza

---

# Direttore dei lavori e responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Il prof. Andrea Maria Moro, docente di Organizzazione del cantiere presso la Facoltà di Ingegneria Edile dell'Università di Bologna, interviene sul tema sempre attuale della figura del direttore dei lavori e della sicurezza cantieri, prendendo spunto da una recentissima e controversa sentenza della Cassazione.

Nell'ambito del contratto di appalto pubblico e privato **il direttore dei lavori è la figura professionale fiduciaria del committente che svolge la propria attività intellettuale nella fase di realizzazione dell'opera** allo scopo di controllare lo svolgimento regolare dei lavori, l'esecuzione a perfetta regola d'arte in conformità ai relativi progetti e contratti, ed è il garante nei confronti dell'amministrazione comunale dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.

Gli **obblighi** e le molteplici **responsabilità del direttore dei lavori** sono individuati all'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), al Titolo VIII del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive della comunità europea), hanno fondamento nel Codice civile (libro quarto, Titolo III - dei singoli contratti - dell'appalto, artt. 1665, 1662, 1669; libro quinto, Titolo II - del lavoro autonomo, artt. 2222, 2229) e nel Codice penale (artt. 479, 481 falsità ideologica, art. 648 ricettazione, art. 712 acquisto di cose di sospetta provenienza).

Sono riferibili a specifiche norme tecniche applicabili a dettagliate tipologie di lavori, come le leggi per le strutture in conglomerato cementizio armato e in acciaio, la **normativa sismica**, a determinate **norme regionali, comunali e a particolari accordi contrattuali sottoscritti tra il committente e il direttore dei lavori**. Intervengono, in fine, a dipanare eventuali dubbi sulle **responsabilità del direttore dei lavori**, gli orientamenti giurisprudenziali.

È la Corte di Cassazione civile a stabilire, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, che "il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impegno di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si

aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam* in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferire al committente" (Cassazione civile sentenza n. 15124/2001, n. 15255/2005, n. 16361/2007).

**Alla figura professionale del direttore dei lavori non devono essere, invece, attribuiti obblighi o responsabilità in merito all'applicazione e al rispetto delle vigenti norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori** riferite, per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), successivamente integrato con il d.lgs. n. 106/2009.

La Suprema Corte ha da tempo chiarito che "il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere" e precisa "la Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere" (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 12993/1999, n. 49462/2003, n. 44844/2010, n. 24119/2011).

A tutti gli effetti, **il direttore dei lavori** che non ha ricevuto l'incarico dal committente di svolgere anche il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, **non ha competenze nella gestione del cantiere e non può dare disposizioni in merito alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di infortunio** e di malattia. È invece il coordinatore per l'esecuzione che ha obblighi di prevenzione degli infortuni e di verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Al direttore dei lavori spetta unicamente il compito di liquidare alle imprese affidatarie, per ogni stato di avanzamento dei lavori, i costi relativi alla sicurezza, previa approvazione del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

Ha responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, esclusivamente nella remota circostanza di un appalto pubblico in cui operi un'unica impresa, quando non è necessaria la nomina

dei coordinatori per la sicurezza ed ha l'onere di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza sostitutivo che il committente deve predisporre per lo specifico cantiere. Solo in questa determinata situazione il direttore dei lavori può intervenire ed assumere una posizione di garanzia con poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità dell'organizzazione di cantiere. Ed è in tal senso che potrebbe essere recepita la recente sentenza n. 21205 del 31 maggio 2012, della stessa Corte di cassazione penale, dove si osserva che "secondo la condivisibile giurisprudenza, il direttore dei lavori, per conto del committente, è sì tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia".

In generale, invece, per quanto disposto dal legislatore, il direttore dei lavori ha facoltà di sospendere i lavori "qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte" (art. 158 d.P.R. 207/2010) ed in particolare "nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte" (art. 159).

Queste norme attribuiscono il potere di sospensione dei lavori in merito alle specifiche competenze del ruolo professionale del direttore dei lavori, riferite alla regola d'arte, che non devono essere confuse con i regolamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di indiscussa ed assoluta pertinenza del coordinatore per l'esecuzione (salvo eventuali ed inspiegabili cambiamenti di orientamento della Corte di Cassazione).

*Articolo di Andrea Maria Moro*